

LR 7/2024, ART. 3, COMMI 88-91. BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER INTERVENTI FINALIZZATI AL RECUPERO E AL RIPRISTINO DI MURI A SECCO.

Articolo 1.	Oggetto, finalità e definizioni	2
Articolo 2.	Dotazione finanziaria	2
Articolo 3.	Soggetti beneficiari	2
Articolo 4.	Interventi ammissibili a contributo	2
Articolo 5.	Intensità del contributo e spesa ammissibile	3
Articolo 6.	Presentazione della domanda	3
Articolo 7.	Istruttoria e concessione del contributo	3
Articolo 8.	Modifiche agli interventi	4
Articolo 9.	Termine di conclusione dell'intervento e proroghe	4
Articolo 10.	Rendicontazione, domanda di liquidazione ed erogazione del contributo	4
Articolo 11.	Impegni	4
Articolo 12.	Cumulo degli aiuti	5
Articolo 13.	Disposizioni finali	5

ALLEGATI

Allegato A - Domanda di contributo

Allegato B - Delega alla presentazione della domanda e alla realizzazione degli interventi

Allegato C - Progetto degli interventi

Allegato D - Relazione tecnica di rendicontazione degli interventi eseguiti e domanda di liquidazione

Allegato E - Elenco delle aree dei Comuni del territorio regionale ricomprese nelle zone di svantaggio socio-economico B o C

Articolo 1. Oggetto, finalità e definizioni

1. Il presente bando, in attuazione dell'articolo 3, commi 88-91, della legge regionale 7 agosto 2024, n. 7 (Assestamento del bilancio per gli anni 2024-2026, ai sensi della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26), al fine di valorizzare e salvaguardare la valenza paesaggistica del territorio montano disciplina le modalità e i criteri per la concessione dei contributi in conto capitale per la realizzazione di interventi privi di finalità produttive volti al recupero o al ripristino di muri a secco nelle aree dei Comuni del territorio regionale ricomprese nelle zone di svantaggio socio-economico B o C, individuate con la deliberazione della Giunta regionale 31 ottobre 2000, n. 3303, indicate nell'allegato A.
2. Per muro a secco di delimitazione di fondi agricoli o di divisione delle proprietà si intende un elemento murario perpendicolare al terreno, che si erge con entrambe le facce a vista, soggetta solo al proprio peso, costruito con pietre di varie dimensioni posate una sull'altra, che si mantengono assieme in virtù della forza di gravità, ricadenti in zona urbanistica E o F o assimilabile.
3. Per muro a secco di sostegno ai terrazzamenti si intende una struttura muraria progettata per sostenere e contenere il terreno soprastante al muro in aree con pendenze significative, costruito con pietre di varie dimensioni posate una sull'altra, che si mantengono assieme in virtù della forza di gravità, sita su fondi agricoli ricadenti in zona urbanistica E o F o assimilabile.

Articolo 2. Dotazione finanziaria

1. La dotazione finanziaria del bando per l'anno 2025 è pari a euro 300.000,00.

Articolo 3. Soggetti beneficiari

1. Possono beneficiare del contributo:
 - a) i soggetti privati e pubblici proprietari dei fondi agricoli di cui all'articolo 1;
 - b) i soggetti privati e pubblici che, all'atto della presentazione della domanda, dispongono di una delega da parte di tutti i proprietari di cui alla lettera a) alla presentazione della domanda e alla realizzazione degli interventi oggetto del contributo. La delega, redatta secondo il modello allegato B al presente bando, deve riguardare tutte le particelle catastali interessate dagli interventi, come definiti dall'articolo 4;
 - c) i possessori e i titolari, singoli o associati, della gestione delle particelle catastali interessate dagli interventi, come definiti dall'articolo 4.
2. Ciascun beneficiario può presentare una sola domanda di contributo.
3. È esclusa dal sostegno la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.

Articolo 4. Interventi ammissibili a contributo

1. Sono ammissibili a contributo gli interventi di manutenzione straordinaria realizzata con materiali, secondo le forme e le tipologie costruttive tradizionali, senza alterazione della tipologia costruttiva della funzione e senza trasformazione dell'aspetto esteriore del muro originario, finalizzata al recupero e al ripristino dei muri a secco esistenti, di cui all'art. 1 consistenti in:
 - a) parziale demolizione e ricostruzione di parti di manufatto, ma solo nel rispetto delle dimensioni e della sagoma originaria e dell'originaria area di sedime del muro. Il materiale da costruzione originale dovrà essere reimpiegato. Qualora parte del manufatto risulti traslato rispetto all'originario sedime a causa di cedimenti del terreno, sono ammissibili limitati spostamenti rispetto all'assetto originario con eventuale completa pulizia e rimozione da erbe e/o piante infestanti
 - b) recupero di parti di muro parzialmente crollate al fine di recuperare il manufatto originario. Qualora non sia possibile determinare con certezza l'altezza originaria dell'opera si fa riferimento ai tratti di manufatto contigui ancora presenti o, qualora non sia possibile, alle tipologie costruttive storicamente presenti nell'area. Qualora si dovesse ricorrere a materiale non originariamente parte del manufatto, dovranno essere utilizzati esclusivamente litotipi analoghi

- a quelli che originariamente costituivano il muro, con riferimento ai manufatti presenti nelle vicinanze con eventuale completa pulizia e rimozione da erbe e/o piante infestanti;
2. Per i muri a secco di delimitazione di fondi agricoli o di divisione delle proprietà è ammesso l'eventuale utilizzo di materiale legante, purché non visibile all'esterno e realizzato in conformità alle normative urbanistiche e paesaggistiche vigenti.
 3. Per i muri a secco di sostegno a terrazzamenti è ammesso l'eventuale utilizzo di legante o del cemento armato, purché non visibile all'esterno e realizzato in conformità alle normative urbanistiche e paesaggistiche vigenti.
 4. Non sono ammissibili a contributo:
 - a) gli interventi avviati prima della presentazione della domanda e prima dell'esecuzione del sopralluogo di cui all'articolo 7;
 - b) gli interventi di costruzione di nuovi muri a secco;
 - c) gli interventi di costruzione di muri a secco completamente crollati;
 - d) gli interventi di completa demolizione e ricostruzione di muri a secco;
 - e) gli interventi che alterano il tracciato originario dei muri a secco, che alterano la sagoma, le dimensioni e la tipologia del materiale originario;
 - f) gli interventi di recupero o di ripristino di muri a secco di cinta delle abitazioni e delle pertinenze comunque non ubicati in zona urbanistica E o F o assimilabile.

Articolo 5. Intensità del contributo e spesa ammissibile

1. Il contributo concedibile per l'intervento è determinato applicando il costo standard di euro 200,00 per unità di superficie (m² di opere realizzate calcolato su un unico lato) indicata nella documentazione presentata con la domanda di contributo e verificata a seguito del sopralluogo di cui all'art. 7.
2. Il contributo massimo concedibile per ogni soggetto richiedente è pari a euro 10.000,00.

Articolo 6. Presentazione della domanda

1. La domanda di contributo è presentata, a pena di irricevibilità, dalla data di pubblicazione del presente bando sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia fino al 31 maggio 2025.
2. La domanda di contributo è redatta sul modello allegato A ed è presentata al Servizio Biodiversità della Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche, mediante posta elettronica certificata (PEC), all'indirizzo biodiversita@certregione.fvg.it, la data e l'ora di ricevimento della domanda è determinata dalla data e dall'ora di accettazione del server del mittente. Nel caso di sottoscrizione digitale è accettata la sola firma elettronica qualificata, basata su un certificato rilasciato da un prestatore di servizi riconosciuto (Reg. europeo UE n. 910/2024- Eidas).
3. Alla domanda di contributo, a pena di inammissibilità, sono allegati:
 - a) atto di delega compilata sul modello B, nel caso in cui il richiedente sia soggetto diverso dal proprietario, per ogni particella catastale interessata dall'intervento;
 - b) progetto compilato sul modello C sottoscritto da un professionista;
 - c) fotocopia del documento di identità in corso di validità del soggetto richiedente, nel caso in cui la domanda non sia stata sottoscritta con firma digitale.

Articolo 7. Istruttoria e concessione del contributo

1. I contributi sono concessi con il procedimento valutativo a sportello, ai sensi dell'articolo 36, comma 4, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).
2. I contributi sono concessi fino ad esaurimento delle risorse disponibili di cui all'articolo 2. In caso di esaurimento delle risorse, le domande non finanziate vengono archiviate al 31/05/2026.
3. Il Servizio, entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande di cui all'art. 6:

- a) verifica l'ammissibilità e la completezza della documentazione presentata;
 - b) richiede eventuali integrazioni alla documentazione presentata;
 - c) esegue il sopralluogo;
 - d) completa l'istruttoria e determina il contributo concedibile;
 - e) concede con decreto del Direttore il contributo e trasmette il decreto al beneficiario.
4. Il decreto di concessione indica l'importo concesso e le modalità di rendicontazione, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 11.

Articolo 8. Modifiche agli interventi

1. Le modifiche dell'intervento sono preventivamente autorizzate dal Servizio, a seguito di richiesta del beneficiario compilata sul modello allegato C, con evidenza delle modifiche che possono riguardare la riduzione della superficie oggetto dell'intervento superiore al 20% o la sostituzione, anche parziale, del manufatto oggetto di intervento, indipendentemente dall'entità economica della variazione.
2. Non sono soggette ad autorizzazione preventiva le modifiche dell'intervento che determinano una riduzione pari o inferiore al 20% della superficie oggetto dell'intervento medesimo.
3. Le modifiche dell'intervento autorizzate possono comportare la riduzione del contributo concesso e non ne determinano in alcun caso l'aumento.

Articolo 9. Termine di conclusione dell'intervento e proroghe

1. Gli interventi sono conclusi, a pena di decadenza, entro 24 mesi dalla data del decreto di concessione.
2. Il termine di conclusione e rendicontazione degli interventi è prorogabile fino ad un massimo di sei mesi su richiesta adeguatamente motivata del beneficiario, da presentarsi al Servizio entro il termine indicato dal decreto di concessione, di cui all'art. 7, comma 3, lett. e).
3. Il Servizio esamina la richiesta di proroga e, tenuto conto dello stato di avanzamento degli interventi finanziati, con decreto del Direttore concede la proroga entro 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta. Il decreto viene trasmesso al beneficiario.

Articolo 10. Rendicontazione, domanda di liquidazione ed erogazione del contributo

1. La rendicontazione degli interventi eseguiti e la domanda di liquidazione è redatta sul modello allegato D ed è presentata al Servizio, all'indirizzo PEC biodiversita@certregione.fvg.it. La data di ricevimento della domanda è determinata dalla data di accettazione del server del mittente.
2. Il Servizio, entro 60 giorni dalla data di ricezione della documentazione di rendicontazione, di cui al comma 1, svolge l'istruttoria, effettua il sopralluogo e, con decreto del Direttore, liquida il contributo. Il decreto viene trasmesso al beneficiario.

Articolo 11. Impegni

1. Sono previsti a carico del beneficiario i seguenti impegni:
 - a) mantenere il manufatto in buone condizioni funzionali ed estetiche, mediante rimozione della vegetazione arbustiva ed arborea e riparazioni per il periodo del vincolo di destinazione d'uso di cinque anni (5), di cui all'articolo 32, comma 1, della legge regionale 7/2000, termine che decorre dalla data della domanda di liquidazione di cui all'articolo 10;
 - b) garantire l'accesso al personale del Servizio al manufatto oggetto di intervento;
 - c) trasmettere, annualmente, fino al termine del vincolo di destinazione di cui alla lett. a), la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del rispetto degli obblighi del presente Bando, di cui all'art. 45 della legge regionale 7/2000.
2. Il mancato rispetto degli impegni di cui al comma 1 può dare luogo, a giudizio del Servizio, nel rispetto del principio di gradualità, valutate le circostanze del caso, alla restituzione del contributo in proporzione all'entità della violazione. Con decreto del Direttore si provvede al recupero delle somme già liquidate, ai sensi dell'art. 49 della legge regionale 7/2000.

3. Il beneficiario nei 5 anni a decorrere dalla data della domanda di liquidazione di cui all'articolo 10, comunica al Servizio le eventuali variazioni della titolarità e del possesso del manufatto oggetto di intervento. In caso di tali variazioni, il beneficiario è comunque tenuto al rispetto degli impegni di cui al presente articolo

Articolo 12. Cumulo degli aiuti

1. I contributi disciplinati dal presente bando non possono essere cumulati con altri aiuti.

Articolo 13. Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente bando, si applicano le disposizioni della legge regionale n. 7/2000.
2. Con decreto del Direttore del Servizio Biodiversità della Direzione centrale agroalimentari, forestali e ittiche, da pubblicare sul sito www.regione.fvg.it, nelle sezioni "Bandi e avvisi" e sul Bollettino Ufficiale della Regione, possono essere apportate eventuali rettifiche, non sostanziali, delle disposizioni di natura operativa attinenti gli allegati A, B, C, D, ed E.

IL SEGRETARIO GENERALE

IL VICEPRESIDENTE